

**Ordinanza**  
**sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli**  
**(Lcart – Ordinanza sugli emolumenti)**

del 25 febbraio 1998 (Stato 23 marzo 2004)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 53a della legge del 6 ottobre 1995<sup>1</sup> sui cartelli (LCart);  
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>2</sup> a sostegno di  
provvedimenti per migliorare le finanze federali,<sup>3</sup>

*ordina:*

**Art. 1** Campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:

- a. le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26–30 LCart;
- b. la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart;
- c. l'esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32–38 LCart;
- d. le perizie e altre prestazioni di servizi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si conformano alle disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 1974<sup>5</sup> sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

**Art. 2** Obbligo di pagare gli emolumenti

<sup>1</sup> È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l'articolo 1.

<sup>2</sup> Se l'emolumento è a carico di diverse imprese, esse ne rispondono solidalmente.<sup>6</sup>

RU 1998 919

<sup>1</sup> RS 251

<sup>2</sup> RS 611.010

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

<sup>5</sup> RS 313.32

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

**Art. 3** Esenzione dagli emolumenti

<sup>1</sup> Le autorità della Confederazione e, nel caso del diritto di reciprocità, dei Cantoni e dei Comuni non pagano alcun emolumento. Sono fatti salvi emolumenti per perizie.

<sup>2</sup> Inoltre non pagano alcun emolumento:

- a. i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26–30 LCart;
- b. gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;
- c. gli interessati che abbiano occasionato un'inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.<sup>7</sup>

**Art. 4** Calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> L'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

<sup>2</sup> Varia tra 100 e 400 franchi l'ora. L'importo è fissato segnatamente in base all'urgenza dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Per l'esame preliminare di cui all'articolo 32 LCart, il segretariato riscuote un emolumento forfettario di 5000 franchi invece di un emolumento pro rata temporis.<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell'emolumento pro rata temporis sia nell'emolumento forfettario.<sup>10</sup>

**Art. 5<sup>11</sup>** Esborsi

Oltre agli emolumenti secondo l'articolo 4, l'interessato deve rimborsare gli esborsi della Commissione della concorrenza e del suo segretariato, in particolare:

- a. le spese di viaggio;
- b. i costi occasionati dall'acquisizione delle prove, da particolari provvedimenti di indagine o dall'acquisizione di documenti;
- c. i costi di lavori allestiti da periti o altri incaricati.

**Art. 6** Condono degli emolumenti

Per la fornitura di prestazioni di servizio di scarsa entità l'emolumento può essere condonato.

**Art. 7** Anticipo

In casi fondati (p. es. domicilio all'estero, morosità, offerte di prova di notevole entità, ecc.), il segretariato può domandare un adeguato anticipo.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU **2004** 1391).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU **2004** 1391).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU **2004** 1391).

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU **2004** 1391).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU **2004** 1391).

**Art. 8** Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>12</sup> sugli emolumenti per le perizie della Commissione della concorrenza è abrogata.

**Art. 9**<sup>13</sup>**Art. 10** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.

**Disposizione finale della modifica del 12 marzo 2004**<sup>14</sup>

Se al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell'entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgente relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.

<sup>12</sup> [RU 1996 1806]

<sup>13</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

<sup>14</sup> RU 2004 1391

